

MARIO F. POMPEDDA

L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA
NELLA CHIESA (*)

1. Premesse. — 2. *Supremum Tribunal*. — 3. Nei confronti di pronunce della Rota Romana. — 4. Il contenzioso amministrativo. — 5. La competenza per legittimità. — 6. La competenza per danni. — 7. *De iure condendo*. — 8. Procedura. — 9. *Petitiones*. — 10. In caso di duplice pronuncia conforme. — 11. Osservazioni particolari: la dottrina e la giurisprudenza. — 12. (*segue*) I vescovi in visita *ad limina*. — 13. (*segue*) Relazioni col Sommo Pontefice. — 14. Conclusione.

1. *Premessa*.

Nell'argomento generale e vasto, posto ad oggetto e centro di riflessione e dibattito in questa speciale sessione del programma della Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università della Santa Croce dedicata ai Seminari di professori, intendo presentare qualche riflessione sulla tematica propostami, l'amministrazione della giustizia nella Chiesa, a partire dalla competenza del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, cui il Sommo Pontefice mi ha chiamato a presiedere.

Non sarà pertanto la mia una riflessione che tenti una valutazione globale del modo con cui oggi viene resa giustizia nella Chiesa da parte dei Tribunali ecclesiastici. Questa riflessione comporta troppo spesso dati e giudizi che facilmente potrebbero suonare approssimativi e ingenerosi dell'applicazione e della dedizione di molti sacerdoti e fedeli all'arduo compito di fare giustizia, quando non l'intromissione nella *conscientia* con cui il giudice opera e deve operare nella sua alta missione.

(*) Pubblichiamo il testo della conferenza tenuta da S.Em.R. Card. M.F. Pompedda, il 17 gennaio 2002, in occasione della celebrazione accademica di S. Raimondo di Peñafort, nella Facoltà di diritto canonico della Pontificia Università della Santa Croce.

Mi atterrò pertanto molto più opportunamente, credo, e modestamente ad una valutazione dell'amministrazione della giustizia nella Chiesa a partire dalla competenza che la Costituzione Apostolica *Pastor bonus* attribuisce in forma esclusiva al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Il riferimento naturale è agli artt. 121-125 della suddetta Costituzione Apostolica.

«Art. 121 - *Hoc Dicasterium, praeter munus, quod exercet, Supremi Tribunalis, consulit ut iustitia in Ecclesiae recte administretur.*

Art. 122 - *Ipsium cognoscit:*

1) *querelas nullitatis et petitiones restitutionis in integrum contra sententias Rotae Romanae;*

2) *recursus, in causis de statu personarum, adversus denegatum a Rota Romana novum causae examen;*

3) *exceptiones suspicionis aliasque causas contra Iudices Rotae Romanae propter acta in exercitio ipsorum muneris;*

4) *conflictus competentiae inter tribunalia, quae non subiciuntur eidem tribunali appellationis.*

Art. 123 - § 1. *Praeterea cognoscit de recursibus, intra terminum peremptorium triginta dierum utilium interpositis, adversus actus administrativos singulares sive a Dicasteriis Curiae Romanae latos sive ab ipsis probatos, quoties contendatur num actus impugnatus legem aliquam in decernendo vel in procedendo violaverit.*

§ 2. *In his casibus, praeter iudicium de illegitimitate, cognoscere etiam potest, si recurrens id postulet, de reparatione damnorum actu illegitimo illatorum.*

§ 3. *Cognoscit etiam de aliis controversiis administrativis, quae a Romano Pontifice vel a Romanae Curiae Dicasteriis ipsi deferantur necnon de conflictibus competentiae inter eadem Dicasteria.*

Art. 124 - *Ipsius quoque est:*

1) *rectae administrationi iniustitiae invigilare et in advocatos vel procuratores, is opus sit, animadvertere;*

2) *videre de petitionibus Sedi Apostolicae porrectis ad obtinendam causae commissionem apud Rotam Romanam, vel aliam gratiam relative ad iustitiam administrandam;*

3) *tribunalium inferiorum competentiam prorogare;*

4) *approbationem Tribunalis quoad appellationem Sanctae Sedi reservatam concedere necnon promovere et approbare erectionem tribunalium interdioecesanorum.*

Art. 125 - *Signatura Apostolica lege propria regitur».*

Come già accennato, proporrò rapsodicamente alcune riflessioni prendendo a spunto e a schema il testo legislativo vigente.

2. *Supremum Tribunal.*

Anche se la tripartizione del testo normativo sulla competenza della Segnatura Apostolica potrebbe far ritornare alla mente la divisione del Supremo Dicastero della Giustizia in tre sezioni, la prospettiva che emerge appare invece connotata da una forte unità istituzionale. Lo dimostra

— l'abbandono del termine *sectio*, inaugurato dall'art. 106 della Costituzione Apostolica *Regimini Ecclesiae Universae* e poi non più recepito in successivi testi normativi;

— l'oggettiva difficoltà a collocare singole competenze nelle diverse sezioni.

La scelta di prescindere dal termine *sectio* ha un notevole significato in quanto raccoglie in unità sotto la natura di supremo tribunale ogni singola peculiare competenza. E ciò non tanto per evitare un'improbabile eccezione d'incompetenza, che non avrebbe neppure un organo distinto deputato ad affrontarla, quanto piuttosto per la necessità che il sistema e l'ordinamento giuridico possiedano un organo o uno strumento di chiusura del medesimo, che impedisca situazioni istituzionali di incertezza o la necessità di ricorrere ad interventi straordinari da parte del Sommo Pontefice. Tale funzione di supremo tribunale connota la stessa competenza e per certi versi la sua procedura.

3. *Nei confronti di pronunce della Rota Romana.*

La natura di Tribunale Supremo implica, nell'art. 122 PB, la competenza verso alcune pronunce del Tribunale Apostolico della Rota Romana.

Non mi soffermo sulla querela di nullità e sulla petizione di *restitutio in integrum* nei confronti di pronunce rotali. È chiara la loro natura «eccezionale», conformemente alla legislazione e alla dottrina, che vogliono una pronuncia affermativa solo quando si abbia certezza della nullità della sentenza impugnata⁽¹⁾, oppure pervers-

(¹) «Querela nullitatis contra sententiam rotalem proponi potest in casibus enumeratis in cann. [1620] et [1622], dummodo vitia ibidem recensita manifeste appareant. In dubio, recursus fundamento destitutus habendus est [...]» (art. 19 § 1 *Normae Speciales*).

sione dei fatti che richieda una riforma della pronuncia manifestamente ingiusta. Si deve piuttosto richiamare, purtroppo, la natura dilatoria e temeraria, che talvolta assume l'esperire questi rimedi presso la Segnatura Apostolica.

Una parola invece merita il ricorso avverso il rigetto di nuovo esame della causa operato dalla Rota Romana. Da tempo si è instaurata una prassi non particolarmente dignitosa, nel momento in cui da un lato la Rota Romana, se richiesta, procede nel pronunciare una seconda volta sulla richiesta di nuovo esame, dall'altro la Segnatura Apostolica nella trattazione del ricorso ritiene irrilevante che la Rota si sia pronunciata una sola volta o due volte (costituendo perciò giudicato) sulla domanda di ritrattazione della causa. Ancorché la prassi attuale non manchi di praticità, non pare prolungabile questa situazione, che pone quesiti di razionalità e congruenza.

Tuttavia — nella prospettiva di una normativa chiarificatrice — si deve tener conto di diverse fattispecie possibili:

— la Rota Romana già *sul merito* si è pronunciata contro la tesi del ricorrente, che poi nella rieiezione del *nuovo esame* si trova di fronte a *due* pronunce rotali avverse;

— in ogni caso il ricorrente, non avvalendosi del diritto ad una doppia pronuncia conforme, *acquiescit* nel giudizio *ordinario* e però ricorre, secondo la normativa processuale propria, ad un giudizio (*straordinario*) della Segnatura Apostolica.

Una riflessione sembra meritare anche l'espressione « *et alios recursus contra sententias rotales* » (can. 1445 § 1, 1°), che non è stata recepita nell'art. 122, 1° PB. Anche se alcuni autori manifestarono perplessità circa il significato di questa espressione e anzi la ritengono comunque abrogata attraverso la sua semplice omissione nell'art. 122, 1° PB, non si può negare che, a partire, per esempio, dalle *Normae rotales* vigenti, si pongano casi che fanno pensare alla ragionevolezza di una siffatta clausola. Si pensi al rigetto del libello operato dal Decano della Rota Romana a norma dell'art. 51 *Normae rotales*. Pur nella disponibilità del rimedio della querela di nullità e della *restitutio in integrum*, non si comprende la ragione per cui si dovrebbe escludere l'applicazione (analogica) del can. 1505 § 4, escludendo cioè nel caso la possibilità che la Segnatura Apostolica veda del ricorso avverso una pronuncia che ha sicuramente *vim sententiae definitivae*. In caso contrario sarebbe peggiore la posizione dell'attore in Rota rispetto a quella del medesimo che si vedesse respinto per incompetenza il proprio libello *iuxta ius commune*.

4. *Il contenzioso amministrativo.*

Un importante e delicato compito svolto dalla Segnatura Apostolica riguarda la definizione giudiziale delle controversie amministrative. Si tratta di un ambito che non ha tuttora ricevuto l'attenzione che merita né da parte della normativa né da parte della dottrina.

Nuoce a questo sviluppo un insieme di fattori che vorrei qui elencare senza un preciso ordine, aggiungendo ragioni sostanziali a ragioni procedurali:

— la delicatezza della materia in oggetto: le controversie amministrative concernono i conflitti che si sviluppano all'interno del rapporto gerarchico fra un fedele e l'autorità ecclesiale, cui egli è soggetto. Tale rapporto gerarchico, dal punto di vista teologico e spirituale, prima ancora che giuridico e sociale, connota e determina la stessa appartenenza ecclesiale. Non è difficile, pertanto, riconoscere l'arduo compito di distinguere realmente e formalmente:

— fra l'obbedienza dovuta alla sacra autorità dei Pastori e dei Superiori e la necessità di una verifica della giustizia dell'azione dei medesimi latori della sacra potestà;

— fra la diretta e immediata percezione del *bonum animarum* da parte del fedele, che vorrebbe, tramite il ricorso, che il Superiore operasse nella stessa linea dal fedele individuata, e la necessaria discrezionalità di cui deve godere il Superiore nell'esercizio del suo ministero: « [...] [L]a tutela dei diritti personali di tutti i membri del Popolo di Dio, fedeli o pastori, non deve sminuire la promozione di quella comunione ecclesiale che si pone come istanza primaria di tutta la legislazione ecclesiastica, e che deve guidare tutta l'attività del Popolo di Dio »⁽²⁾;

— l'espunzione dal Codice *in limine promulgationis* di tutta la procedura contenzioso-amministrativa prevista per i tribunali amministrativi inferiori, che ha mantenuto la Giustizia Amministrativa nella Chiesa, pur con aggiustamenti secondari, nello stato in cui Paolo VI profeticamente la pensò nel 1967, istituendo la *Sectio Altera* della Segnatura Apostolica (art. 106 Costituzione Apostolica Re-

(2) GIOVANNI PAOLO II, *Ad Sacrae Romanae Rotae Tribunalis Praelatos Auditores, Officiales et Advocatos coram admissos*, 26 febbraio 1983, n. 2, in AAS 75 (1983) 556.

gimini Ecclesiae Universae), contravvenendo così ai precisi *desiderata* (forse unico caso!) espressi dal Sinodo dei Vescovi sulla riforma del Codice. Giova risentire quelle linee direttive, per percepire quasi visivamente, l'incompiutezza del sistema attuale di Giustizia Amministrativa:

— «*Exinde necessitas ubique persentitur ordinandi in Ecclesia tribunalia administrativa secundum gradus et species, ita ut defensio iurium in eisdem habeat propriam et canonicam proceduram quae apud auctoritates diversi gradus apte evolwatur*» (principium VII, terzo capoverso);

— «*Nostri Codicis pariter erit statuere quatenam in concreto actiones concedantur apud tribunalia administrativa experiendae, processus administrativi regulas definire, necnon organa stabilia constituere, quae eosdem cognoscere valeant*» (principium VII, quarto capoverso);

— la mancata pubblicazione sistematica della giurisprudenza: non si può certo ritenere sufficiente all'uopo per cui è istituzionalmente deputata la pubblicazione rapsodica di sentenze e decreti, a volte per volontà o col beneplacito della Segnatura Apostolica, a volte per errore o contro il parere dello stesso Supremo Tribunale. La pubblicazione completa e tempestiva della giurisprudenza corrisponderebbe pienamente al prescritto del can. 19 (tanto importante in un sistema giuridico come quello canonico)⁽³⁾, nonché alle esigenze del sistema e dell'ordinamento giuridico per logica interna. Si deve riconoscere che, estrinsecamente, anche la pubblicazione frammentaria della giurisprudenza e, a volte, la sola stessa informazione indiretta sulle pronunce della Segnatura Apostolica, hanno un notevole influsso, inducendo spesso l'autorità ecclesiastica ad adeguarsi nella prassi amministrativa per il timore di ricorsi; tale effetto, nondimeno, è di gran lunga meno interessante e significativo dal punto di vista più squisitamente giuridico. È comunque noto l'intendimento — che ha già avuto qualche prodromo anni orsono da parte di un benemerito canonista e che si vuole ora mettere in esecuzione quanto prima — di pubblicare sistematicamente e in forma ufficiale le decisioni della Segnatura Apostolica;

(³) Cf. GIOVANNI PAOLO II, *Ad Praelatos Auditores S. Romanae Rotae coram admissos*, 26 gennaio 1984, nn. 6-7, in AAS 76 (1984) 647-648; ID., *Ad Romanae Rotae Iudices coram admissos*, 23 gennaio 1992, n. 4, in AAS 84 (1992) 142.

— l'eccessiva dipendenza concettuale da alcuni sistemi di Giustizia Amministrativa statuali: questo ingenera timore per l'identità della Chiesa, per il suo ministero sacro e pastorale e ritrae dagli sviluppi della Giustizia Amministrativa, quasi che esistesse una sola forma di Giustizia Amministrativa e questa non si attagliasse alle *necessitates Ecclesiae*.

5. *La competenza per legittimità.*

Un'ampia riflessione andrebbe svolta in ordine al concetto di legittimità, che è centrale nel sistema di Giustizia Amministrativa, nei testi legislativi canonici e nella prassi giudiziaria.

Infatti, per fare solo qualche esempio,

— nell'art. 123 § 2 il «cognoscere de recursibus [...] quoties contendatur num actus impugnatus legem aliquam in decernendo vel in procedendo violaverit» (art. 123 § 1) è denominato direttamente «iudicium de illegitimitate»;

— nei dispositivi delle pronunce della Segnatura Apostolica si usa consuetudinariamente l'espressione «Constat/Non constat de illegitimitate actus in procedendo vel/et in decernendo».

Tale riflessione si presenta come urgente non tanto o non solo in relazione al concetto di discrezionalità o di merito, da cui la dottrina si preoccupa di distinguere il concetto di legittimità, fino ad operare talvolta un'irreale separazione. Chi, infatti, ignora o nega, se non per pregiudizi, la reale contiguità di discrezionalità e legittimità, nelle figure dell'eccesso di potere o, per usare espressioni più consone all'ordinamento canonico, nella violazione dell'*aequitas canonica* o nella *violatio iuris divini*?

L'urgenza della riflessione, che poi è destinata a chiarificare indirettamente lo stesso concetto di discrezionalità o merito amministrativo, è evidente a partire dalla attenta considerazione della sua valenza canonica e dalla osservazione delle conseguenze cui conduce.

Certo l'equivalenza, che molte volte appare implicita e irriflessa nella dottrina troppo prona alla sistematica civile (dichiarazione della) illegittimità dell'atto = (dichiarazione della) nullità dell'atto, non è e non può essere considerata pacifica nel sistema amministrativo canonico. Lo impedisce, se ci si vuole limitare alla motivazione positiva, il prescritto del can. 10: «Irritantes aut inhabilitantes eae tantum leges habendae sunt, quibus actum esse nullum aut inhabilem esse personam expresse statuitur». Sembra da ciò desumersi

che la (dichiarazione di) nullità di un atto discende solo dalla espressa statuizione della medesima nel testo normativo. La (dichiarazione di) illegittimità, pertanto, non potrebbe sfociare o equivalere alla (dichiarazione di) nullità dell'atto (dichiarato) illegittimo, se la legge, che si assume violata, non contiene una clausola, ancorché implicitamente, ma sempre espressamente, di invalidità o nullità.

La distinzione (e separazione reale) tra legittimità e nullità dell'atto amministrativo impugnato, che, come ho detto, sembra ineludibile in diritto canonico, comporta un'enorme complicazione nel campo dell'esecuzione delle pronunce della Segnatura Apostolica e, coerentemente, ancor prima, nel campo del potere di disposizione del medesimo Supremo Tribunale.

Si può discretamente consentire che l'esecuzione delle pronunce di illegittimità dell'atto emesse dalla Segnatura Apostolica spetti all'autorità ecclesiastica (che ha emanato l'atto impugnato) quando (e per il fatto che) l'illegittimità comporti la nullità dell'atto (dichiarato) illegittimo: la discrezionalità dell'autorità deputata all'esecuzione, infatti, è sufficientemente limitata dall'automaticità dell'effetto del giudicato.

Dubbi forti sulle garanzie giudiziali per i fedeli appaiono invece là dove l'esecuzione di pronunce di illegittimità dell'atto emesse dalla Segnatura Apostolica sia affidata all'autorità ecclesiastica, che avrebbe dinanzi a sé uno spettro amplissimo per « eseguire » la pronuncia giudiziale, non comportando questa la nullità dell'atto impugnato. Maggiore rispondenza a criteri di giustizia apparirebbero là dove la stessa pronuncia della Segnatura Apostolica potesse individuare le conseguenze (diverse dalla nullità) dell'illegittimità dell'atto impugnato.

6. *La competenza per danni.*

L'aspetto più innovativo interventuo con la promulgazione del Codice nell'ambito della Giustizia Amministrativa riguarda l'estensione della competenza della Segnatura Apostolica per i danni. L'innovazione si raccomanda sia per le esigenze reali di giustizia cui intende rispondere sia per la (nuova e) più ampia configurazione della competenza della Segnatura Apostolica, cui sembra preludere. Nessuno, infatti, potrà negare che la competenza per danni oltrepassa strutturalmente la (mera) competenza di legittimità, quand'anche si volesse limitare la considerazione ai danni consequenziali all'atto im-

pugnato (e poi dichiarato) illegittimo. Molto più, ci si accorgerà che la contiguità dei concetti di danno e di lesione del diritto soggettivo (che implica il superamento dell'esclusiva patrimonialità del danno) e la (corrispondente) multiformità della riparazione (non mero risarcimento monetario) comporteranno una maggiore offerta di giustizia sostanziale nelle controversie amministrative.

7. *De iure condendo.*

Credo che non susciti in nessuno meraviglia che si stia procedendo alla revisione delle *Normae Speciales in Supremo Tribunali Signaturae Apostolicae servandae*. Lo richiedevano molteplici ragioni:

- l'approvazione «ad experimentum» delle medesime, avvenuta ormai oltre trent'anni orsono, il 25 marzo 1968;
- la promulgazione del Codice di Diritto Canonico nonché della Costituzione Apostolica *Pastor bonus* sulla Curia Romana;
- l'avvenuto rinnovamento degli *Ordines* e delle *Leges* propri di quasi tutti i Dicasteri della Curia Romana;
- l'esperienza amministrativa e giudiziale formatasi in questi trent'anni all'interno della Segnatura Apostolica.

Queste ragioni, se sono valide per le *Normae Speciales* nel loro complesso, valgono in modo peculiarissimo per la normativa inerente al processo amministrativo, previsto per la prima volta nel 1968 e formulato allora con carattere chiaramente «provvisorio» negli artt. 97-126.

La dottrina non ha mancato di far notare l'opportunità di porre mano alla soluzione di intricatissimi problemi e questioni procedurali in cui si dibatte oggi l'attività giudiziale del Supremo Tribunale, costretto a trattare cause provenienti dai quattro angoli del globo. E ciò sia detto tralasciando volutamente l'aspetto principale e decisivo della questione, ossia l'arduità e, a volte, la precarietà dell'azione da parte del ricorrente (non raramente un «semplice» fedele), che deve «provocare a Roma» contro un atto amministrativo emanato da un vescovo diocesano in Giappone, in India o in Cile e introdurvi la propria causa, impostandola dall'inizio⁽⁴⁾.

(4) Né si può obiettare che l'accesso alla Segnatura Apostolica può avvenire solo avverso atti amministrativi emessi o approvati da un Dicastero della Curia Romana, quasi che la medesima problematica si ritrovi analoga anche nel ricorso (gerar-

8. *Procedura.*

La revisione del processo amministrativo presso la Segnatura Apostolica comporterà la riflessione e l'esame di questioni di grande rilievo per la reale difesa dei diritti dei fedeli. La loro enorme importanza non implica che il testo normativo affronti *ex professo* le problematiche oggetto di ampi e aperti dibattiti: lo impedisce la stessa natura ordinamentale, ancorché legislativa, del testo normativo. Si dovrà pertanto procedere, all'interno delle linee maestre dell'art. 106 della *Regimini Ecclesiae Universae*, delle interpretazioni autentiche del 1971, dei prescritti generali del Codice di Diritto Canonico nonché della *Pastor bonus*, alla formulazione di norme processuali maggiormente conformi alla richiesta di giustizia in ambito amministrativo.

Alcune aree di discussione e di confronto riguardano:

— l'esplicita introduzione della fase preliminare del processo, che la prassi della Segnatura Apostolica ha finora sperimentato con frutto, in cui il Segretario, esaminato il ricorso, può rigettarlo *in limine*, restando salvo il diritto di ricorso contro tale rigetto al Congresso;

— la conferma del ruolo processuale centrale del Congresso, cui spetta l'ammissione dell'esame del ricorso agli Em.mi Giudici della Segnatura;

— l'ampiezza dei mezzi e dell'indagine istruttoria, con la precisazione degli obblighi istruttori dell'autorità ecclesiastica e dei poteri istruttori del Supremo Tribunale;

— l'articolazione dei membri del Collegio dei Giudici in relazione alla diversa natura delle decisioni sottoposte alla definizione giudiziale (sentenze o decreti);

— la precisazione del procedimento di esecuzione sia in relazione all'organo deputato sia in relazione alla determinazione dichiarativa delle implicazioni necessarie ed immediate del giudicato di illegittimità, eventualmente emesso dalla Segnatura Apostolica. In que-

chico) al Dicastero competente. È noto infatti che la natura e la procedura (amministrative) per il ricorso gerarchico si distanzino sostanzialmente dalla natura e dalla procedura (giudiziali) del ricorso alla Segnatura Apostolica. Si pensi, per fare solo un esempio, all'obbligo in Segnatura di agire tramite un Patrono (cf. art. 99 § 1 *Normae Speciales*).

sto ambito un beneficio verrà dalla riflessione sopra accennata sul concetto di legittimità;

— l'ampliamento dell'efficacia della sospensione dell'atto amministrativo impugnato, in cui spesso si esplica buona parte della richiesta di giustizia del ricorrente.

9. *Petitiones.*

Nell'ambito dell'art. 124 PB intendo segnalare l'intensa attività della Segnatura Apostolica nell'esame delle petizioni di grazie relative all'amministrazione della giustizia (art. 124, 2°).

Si tratta per la maggior parte di Commissioni Pontificie di cause matrimoniali in terza istanza a tribunali ecclesiastici periferici. Nel diritto vigente infatti si mantiene, com'è noto, l'esclusività della terza istanza presso la Rota Romana. Le eccezioni sono numericamente trascurabili.

Nei singoli casi, però, potrebbe apparire molto opportuno che una causa concreta venga giudicata in terza istanza da un tribunale locale, piuttosto che dalla Rota Romana (per es. la causa già pende da molto tempo e urge la soluzione del caso per « situazioni contingenti di persone e di luoghi », mentre nella causa non « sono implicate gravi questioni di interpretazione e applicazione del diritto » da richiedere l'intervento della Rota Romana). In singoli casi la Segnatura Apostolica può concedere ad un tribunale locale (ovviamente diverso da quelli che già hanno definito la causa nelle precedenti istanze) la Commissione Pontificia, affinché esso possa trattare detta causa concreta in terza istanza.

Al riguardo occorre avere presente quanto la stessa Segnatura Apostolica da tempo e recentemente⁽⁵⁾, esaminando queste richieste con accuratezza e grande sensibilità, privilegiando il momento pastorale e il bene delle anime, richiede:

— può chiedere tale grazia soltanto una parte in causa, e non il Vescovo o il Vicario giudiziale in nome proprio;

— la parte chiede tale grazia tramite il Vescovo o il Vicario giudiziale, che insieme con la petizione trasmettono alla Segnatura Apo-

⁽⁵⁾ Cf. SUPREMUM SIGNATURAE APOSTOLICAE TRIBUNAL, lettera 12 luglio 2000 (prot. n. 31349/00 VAR).

stolica anche le dovute informazioni sul caso e sempre il parere personale dell'Ordinario proprio della parte oratrice;

— nella petizione devono sempre essere indicate tutte le circostanze del caso e le ragioni per le quali si chiede la grazia;

— sempre, in quanto possibile, deve essere interrogata l'altra parte (dal Vescovo o dal Vicario giudiziale), se consenta o dissenta dalla petizione; e, qualora dissenta, deve essere invitata ad esporre i motivi del dissenso, che saranno soppesati in sede di valutazione se concedere o negare la grazia.

La Segnatura Apostolica, in tali casi, valuta non soltanto i motivi adottati e la risposta dell'altra parte, ma anche tutte le circostanze, come, per esempio, di quale capo di nullità si tratti; se vi siano problemi particolari nel caso (si richiede normalmente anche il testo delle due sentenze già emanate e le sottopone ad esame); se vi sia un tribunale adeguato e disponibile alla Commissione Pontificia e ad affrontare rettamente la causa che abbia avuto sentenze difformi.

10. *In caso di duplice pronuncia conforme.*

In quest'ambito può anche verificarsi, seppur raramente, l'intervento della Segnatura Apostolica nell'ambito della normativa del can. 1684 § 1, ossia della richiesta duplice pronuncia conforme nelle *causae de statu personarum*. Non si tratta strettamente della dispensa dal prescritto del can. 1684 § 1, bensì di casi peculiarissimi in cui di solito convergono più fattori, quali:

— duplice pronuncia affermativa *aequivalenter conformis*, ancorché tale conformità non sia stata pronunciata formalmente dal tribunale di competenza, oppure prima sentenza affermativa, con pendenza di un procedimento di ordinario esame dal cui supplemento istruttorio nulla sia emerso contro gli argomenti della sentenza di primo grado;

— grave o gravissima causa che persuada o richieda un'esecuzione celere o celerrima: può trattarsi, per esempio, di un grave pericolo di morte per una delle parti oppure di un procedimento che, per ragioni estrinseche e giustificate, abbia già avuto una lunga o lunghissima durata.

Anche in questi casi, come in quelli relativi alle Commissioni Pontificie, si evidenzia la *suprema lex* dell'ordinamento giuridico canonico, costante guida della attività della Segnatura Apostolica, ossia la *salus animarum*.

11. Osservazioni particolari. La dottrina e la giurisprudenza.

Si dovrà ancora riflettere sulle modalità con le quali il Supremo Tribunale possa realmente svolgere il suo compito di vigilanza sulla retta amministrazione della giustizia in riferimento, non già all'ambito squisitamente processuale-procedurale (in cui l'esperienza, la competenza e l'attività è vasta e assodata), ma sul versante della dottrina e della giurisprudenza (soprattutto matrimoniale).

La situazione normativa, almeno nella sua attuale comprensione, interpretazione ed applicazione, infatti, appare insoddisfacente.

Da un lato l'art. 126 PB riconosce alla Rota Romana, sprovvista per lo più di strumenti processuali adeguati (se si esclude, ovviamente, l'ordinario diritto di appello e il prescritto dell'art. 52 *Normae rotales* ⁽⁶⁾), la nobilissima funzione di «unitati iurisprudientiae consul[ere]», nonché di prestare assistenza ai tribunali inferiori, ma, in quest'ultimo caso, solo «per proprias sententias» ⁽⁷⁾.

⁽⁶⁾ «Salvo praescripto can. 1444, § 2, Decani erit, auditis duobus antiquioribus Auditoribus, iam a prima instantia avocare causas de quibus in eiusdem canonis § 1, quoties peculiaris adiuncta sive locorum sive personarum propter bonum animarum id ipsum urgeant». La facoltà è stata ampliata col *Rescriptum ex audientia* 21 maggio 1997 del Card. Segretario di Stato, ove il Sommo Pontefice ha concesso al Decano della Rota Romana di procedere all'*avocatio* «non soltanto *auditis duobus antiquioribus Auditoribus*, ma anche — a sua discrezione — su semplice richiesta del Turno». Si è fatto osservare che la larga formulazione del testo dell'art. 52, su cui la dottrina si è diffusamente soffermata (cf, per esempio, T. MAURO, *L'avocatio causae*, in *Le «Normae» del Tribunale della Rota Romana*, Città del Vaticano 1997, pp. 213-222), permetterebbe che la facoltà del Decano della Rota Romana di avocare cause possa «accostarsi in qualche modo a quella che sul punto è stata affidata in via ordinaria al Tribunale della Segnatura Apostolica» (P.A. BONNET, *La competenza*. Brevi annotazioni ai cc. 1404-1416 CIC, in *Periodica de re canonica* 85 [1996] 395). L'accostamento delle due competenze non pare però possa andare oltre una semplice similitudine e, forse, la produzione di qualche rara fattispecie di cumulo di competenza.

⁽⁷⁾ «Ancora e proprio nell'ambito della interpretazione della legge canonica, particolarmente ove si presentano o sembrano esservi "lacunae legis", il nuovo Codice [...] pone con chiarezza il principio per cui, fra le altre fonti suppletorie, sta la giurisprudenza e prassi della Curia Romana. Se poi restringiamo il significato di tale espressione alle cause di nullità di matrimonio, appare evidente che, sul piano del diritto sostantivo e cioè di merito, per giurisprudenza deve intendersi, nel caso, esclusivamente quella emanante dal Tribunale della Rota Romana» (GIOVANNI PAOLO II, *Ad Romanae Rotae Iudices coram admissos*, 23 gennaio 1992, n. 4, in AAS 84 [1992] 142). Cf. pure GIOVANNI PAOLO II, *Ad Romanae Rotae praelatos auditores*, 17 gennaio 1998, n. 4, in AAS 90 (1998) 783-784.

Dall'altro lato al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, sprovvisto (ma non del tutto)⁽⁸⁾ di una propria significativa giurisprudenza *de merito*, è affidata l'impegnativa funzione di « consuli [ere] ut iustitia in Ecclesia recte administretur » (art. 121 PB).

12. *I vescovi in visita ad limina.*

« *Visitationes ad limina Dicasteria quoque Curiae Romanae respiciunt. Per has enim dialogus proficuus inter Episcopos et Apostolicam Sedem augetur ac profundior fit, mutuae informationes dantur, consilia et opportunae suggestiones ad maius bonum et profectum Ecclesiarum necnon ad disciplinam Ecclesiae communem servandam afferuntur* » (art. 30 PB.).

Nello spirito che regge la « veneranda tradizione e la prescrizione della legge » (cfr. art. 28 PB) in merito alle *visitationes ad limina Apostolorum* dei Vescovi, la Segnatura Apostolica intuisce la necessità che, in forme e modalità consone alla struttura giudiziaria e alle responsabilità e funzioni personali nell'ordinamento giudiziario, si intensifichi un dialogo diretto fra i tribunali ecclesiastici periferici e il Supremo Organo di Giustizia della Sede Apostolica a servizio della Chiesa universale.

Si potrebbe, al riguardo, fare riferimento al progetto del Supremo Tribunale di incontrare, secondo calendari e modalità prestabiliti (che potrebbero opportunamente corrispondere a quelli stessi delle visite *ad limina* dei Vescovi), secondo aree opportunamente distinte (linguistiche, regionali, nazionali, di rito), gli Officiali, perché nel colloquio diretto con i Preposti e gli altri responsabili della Segnatura Apostolica, vengano presi in considerazione i nodi principali dell'amministrazione della giustizia in ogni ambito ecclesiale.

Non si può negare infatti che, a parte l'imprescindibile funzione del Supremo Tribunale di urgere e favorire l'applicazione fedele dei prescritti canonici di carattere processuale e sostanziale nell'ambito giudiziale proprio, vi siano ragioni e materie su cui tale scambio di informazioni e pareri apparirà proficuo ed efficace. L'amministra-

(8) Nell'allocuzione del 26 febbraio 1983 all'allora Sacra Romana Rota Giovanni Paolo II sembra esprimersi in termini più cauti rispetto a quanto avrebbe fatto nel 1992: « [...] la giurisprudenza della Sacra Romana Rota, come d'altra parte degli altri Tribunali Apostolici [...], sono considerate guida e orientamento nell'interpretazione della legge in taluni casi » (n. 4, in AAS 75 [1983] I, 558; il corsivo è nostro).

zione della giustizia, pur nella provvidenziale scelta fatta dal Legislatore dell'unità del diritto processuale canonico, risente e può giovare delle peculiari condizioni sociali, culturali, politiche e, in definitiva, ecclesiali in cui è posta ad operare⁽⁹⁾. Ci si riferisce, per esempio, ad

— una sempre più oculata e adatta ripartizione delle competenze dei tribunali interdiocesani di prima e di seconda istanza;

— un più grande riferimento alle possibilità offerte dalla legislazione particolare e dalla redazione di statuti dei singoli tribunali ecclesiastici;

— un più forte impegno nel reperire e formare personale (ecclesiastico e laico, in giusta proporzione) preparato e maturo per il sacro ministero della giustizia;

— una considerazione più incisiva del contesto giuridicoattuale in cui è inserito di fatto l'esercizio della giurisdizione canonica sia in ordine alla garanzia del suo libero esercizio sia in ordine alla connessa sua credibilità di fronte alla cultura giuridica locale.

13. *Relazione col Sommo Pontefice.*

Tra le modalità di cui l'amministrazione della giustizia nella Chiesa potrà giovare per rendersi sempre più inserita nella dinamica pastorale, da cui solo trae giustificazione e forza⁽¹⁰⁾, non si può non considerare l'opportunità che l'antica tradizione dell'annuale Udienza Pontificia accordata al Tribunale Apostolico della Rota Romana trovi, con le modalità che la Suprema Autorità e Benevolenza del Sommo Pontefice vorrà degnarsi di considerare, analoga o simile manifestazione per il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Non si può infatti ignorare la forza formale e il vigore reale nel mondo del diritto e nella compagine ecclesiale delle allocuzioni del Romano Pontefice alla Rota Romana. Tanto più che frequentemente

⁽⁹⁾ «[...] [L]a vostra delicatissima funzione giudiziaria si situa e, in qualche modo, si incanala nello sforzo secolare con cui la Chiesa, incontrandosi con le culture di ogni tempo e luogo, ha assunto quanto ha trovato di essenzialmente valido e congruente con le immutabili esigenze della dignità dell'uomo [...]» (GIOVANNI PAOLO II, *Ad Romanae Rotae iudices*, 22 gennaio 1996, n. 7, in AAS 88 [1996] 777).

⁽¹⁰⁾ Cf. GIOVANNI PAOLO II, *Ad Romanae Rotae praelatos auditores*, 17 gennaio 1998, n. 2, in AAS 90 (1998) 781-783.

il Sommo Pontefice esplicitamente menziona la destinazione delle parole dell'allocuzione ai tutti i tribunali della Chiesa⁽¹¹⁾.

Analogo beneficio avrebbe la sovrana condiscendenza del Sommo Pontefice verso il Tribunale della Segnatura Apostolica, che potrebbe considerare aspetti dell'ambito giudiziario, normalmente ignorati nelle allocuzioni alla Rota Romana, quali, per esempio, la difesa dei diritti dei fedeli nelle controversie amministrative; le questioni più direttamente attinenti alla sfera processuale⁽¹²⁾ e all'organizzazione dei tribunali; la vigilanza sulla giurisprudenza dei tribunali ecclesiastici, con interventi che non si limitino alla pur fondamentale e come previa « diffusione dei volumi che raccolgono le vostre [= Rota Romana] sentenze »⁽¹³⁾, ma considerino anche molteplici altri rimedi giuridici e non giuridici.

14. *Conclusiones.*

L'amministrazione della giustizia nella Chiesa è ministero o diaconia. Ciò implica il riferimento a parametri non già stabiliti dagli stessi operatori della giustizia, quanto piuttosto elaborati da coloro per i quali essi stessi operano. E « nei servi, quello che si richiede è che si dimostrino fedeli ». Nel caso fedeltà alla volontà di Dio e al suo progetto creativo e redentivo; fedeltà alla Chiesa, interprete del bene degli uomini e dei cristiani; fedeltà all'umanità creata e redenta,

⁽¹¹⁾ Cf, per esempio, GIOVANNI PAOLO II, *Ad Romanae Rotae auditores, officiales et advocatos coram admissos*, 26 gennaio 1989, n. 1 in AAS 81 (1989) 922: « Avendo presente che i discorsi pontifici alla Rota Romana, come è noto, si rivolgono di fatto a tutti gli operatori della giustizia nei tribunali ecclesiastici [...] »; cf pure ID., *Ad Romanae Rotae iudices et administratos coram admissos*, 28 gennaio 1994, n. 7, in AAS 86 (1994) 952. In qualche caso il Sommo Pontefice nelle allocuzioni alla Rota Romana sembra rivolgersi direttamente ai Tribunali ecclesiastici: cf, per esempio, *Ad Romanae Rotae iudices*, 10 febbraio 1995, n. 4: « Non è inutile, pertanto, richiamare ancora una volta l'attenzione dei Tribunali ecclesiastici sulle inammissibili conseguenze che da erronee impostazioni dottrinali si riverberano negativamente sull'amministrazione della giustizia [...] » (AAS 87 [1995] 1014).

⁽¹²⁾ La trattazione di questo ambito, pur sporadica, non è assente dalle allocuzioni: cf, per esempio, GIOVANNI PAOLO II, *Ad Romanae Rotae Praelatos, auditores, officiales et advocatos anno iudiciali ineunte*, 18 gennaio 1990, n. 7, in AAS 82 (1990) 876; ID., *Ad Romanae Rotae auditores, officiales et advocatos coram admissos*, 26 gennaio 1989, in AAS 81 (1989) 922-927.

⁽¹³⁾ GIOVANNI PAOLO II, *Ad Rotae romanae auditores coram admissos*, 5 febbraio 1987, n. 10, in AAS 79 (1987) 1459.

per la quale, nel mistero dell'incarnazione, « tutto è stato fatto di tutto ciò che esiste » (cf. Gv 1, 3): si tratta — come chiaramente urge il Sommo Pontefice — « di collocare la persona umana al centro dell'ufficio, più propriamente del [...] “ministerium iustitiae” »⁽¹⁴⁾.

⁽¹⁴⁾ GIOVANNI PAOLO II, *Ad Romanae Rotae iudices*, 10 febbraio 1995, n. 1, in AAS 87 (1995) 1013.

